



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5729_2024
Data di Arrivo		Data di Partenza	31/05/2024
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	

Ai	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e-mail	Loro e-mail

E p.c.	Consiglieri Nazionali CONAF
e-mail	Loro e-mail

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5B7	20	2024	MU	bb

Oggetto:	Riscontro a richiesta chiarimento in merito all'organo territoriale titolare del procedimento disciplinare in caso per morosità.
----------	---

Gentili/Egregi Colleghi,

a seguito della richiesta di chiarimento pervenuta da parte di un Ordine Territoriale e relativa all'individuazione dell'organo competente, tra consiglio territoriale e consiglio di disciplina, a irrogare la sanzione della cancellazione o sospensione per morosità degli iscritti, con la presente, dopo diverse interlocuzioni con il Ministero della Giustizia e con il nostro consulente Legale, si comunica il riscontro definitivo a tale quesito.

Il Ministero della Giustizia con nota del 9 novembre 2023 prot.n. 0226305.U, richiama quanto previsto dall'art.34 della Legge n.3/76 rubricato "Cancellazione - Sospensione per morosità" che prevede tra le attribuzioni specifiche del Consiglio dell'Ordine quella di provvedere alla sospensione dall'albo dell'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio Nazionale "osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare".

Secondo quanto previsto dalla normativa, pertanto, le norme del procedimento disciplinare in caso di morosità, sono richiamate in quanto compatibili, solo quale *iter procedimentale* mentre la *titolarità* dello stesso è in capo al Consiglio dell'Ordine. Tale attribuzione scaturisce dalla natura giuridica del procedimento per morosità, che è da inquadrarsi tra quelli di *natura prettamente amministrativa*.

La diversa titolarità tra procedimento disciplinare e procedimento per morosità è già evidente, là dove il legislatore, nella Legge n. 3/1976 si è premurato di sottolinearne la distinzione tra le tipologie di sanzioni operata; distinzione che produce immediate ricadute sulla legittimazione dell'organo deputato ad adottarle pur estendendo al procedimento amministrativo, le garanzie procedurali proprie del procedimento disciplinare.



Per quanto in premessa, dunque, il Consiglio dell'Ordine Territoriale è competente, in via esclusiva, all'adozione (oltre che alla revoca, ai sensi dell'art. 34, comma 3, legge cit.) della sospensione dell'iscritto per morosità.

Alla luce del parere ricevuto, il Consiglio Nazionale si è posto il problema di chiarire l'eventuale posizione degli Ordini Territoriali che avessero, sin qui, gestito il procedimento per morosità equiparandolo in tutto e per tutto al procedimento di natura disciplinare, conferendone la competenza al Consiglio di Disciplina.

Allo scopo di fare chiarezza anche su questo aspetto, vi inviamo, in allegato, il parere formulato dal nostro consulente legale, Avv. Giuseppe Lepore. In breve, la nota, ribadendo quanto già espresso dal parere del Ministero, precisa che **i provvedimenti in essere e non ancora conclusi** resi dal Consiglio di Disciplina al posto del Consiglio dell'Ordine non sono nulli, bensì annullabili.

Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, **in autotutela** e secondo il principio di economicità e conservazione degli atti giuridici nonché nella garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa, *“ha la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso non già atti di modificazione strutturale, non configurabili in quanto la fattispecie si è già integralmente conclusa, bensì attraverso l'emanazione di nuovi e autonomi provvedimenti ad effetti retroattivi”*.

I provvedimenti dei Consigli di Disciplina **in essere e non ancora conclusi** per essere validi, dovranno, quindi, essere convalidati dal Consiglio dell'Ordine, senza mutarne né il contenuto, né le ragioni di fatto e di diritto alla base della motivazione e il procedimento a condizione che il Consiglio dell'Ordine Territoriale espliciti la norma richiamata e la volontà di convalidare il provvedimento.

Per quanto concerne i provvedimenti già conclusi, non è dovuta alcuna ratifica o convalida, in quanto già passati in giudicato.

Tanto si doveva.
Cordiali saluti,

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



ALLEGATI:

- Ministero della Giustizia - nota del 9 novembre 2023 prot.n. 0226305.U;
- Parere_legale_SANZIONI_CDD_anziché_CDO